



**COMUNE DI CARLOFORTE**  
*Provincia del Sud Sardegna*

## **LEVA MILITARE DELLA CLASSE 2008**

### **IL SINDACO**

Visto l'art.1932 del Codice di arruolamento militare approvato con D.Lgs 15 marzo 2010 n.66;

Visto il DPR 15 marzo 2010 n.90 recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'art.14 della legge 28 novembre 2005 n.246,

### **NOTIFICA**

1. Tutti i cittadini dello Stato e gli stranieri che con arruolamento nelle FF.AA. (o in altro modo previsto dalla normativa sulla cittadinanza – Legge 5 febbraio n.91) possono divenire tali, nati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art.35 del DPR 14 febbraio 1964, n.237, sono in obbligo di chiedere entro questo mese la loro iscrizione nelle liste di leva e fornire i chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, in applicazione dell'art.1 del DPR 14 febbraio 1964 n.237, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia stata fatta personalmente dai giovani suddetti, per questi hanno l'obbligo di farla i genitori esercenti la potestà a norma degli artt.138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975, n.151, o i tutori.
2. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune ma che vi abbiano la dimora abituale, hanno l'obbligo di farsi iscrivere in queste liste di leva.
3. Saranno iscritti d'ufficio, per età presunta, anche quei giovani che non essendo compresi nei registri dello Stato Civile, sono notoriamente ritenuti nell'età richiesta per l'iscrizione. Essi non saranno cancellati dalle liste se non quando abbiano provato con documenti autentici, prima di intraprendere il servizio militare, di avere un'età minore di quella loro attribuita.
4. Gli omessi, rei di essersi sottratti alla leva, non potranno essere ammessi all'eventuale congedo anticipato che loro spettasse per uno dei titoli previsti dalla legge. Nel caso risultassero colpevoli di essersi sottratto all'obbligo della leva con frodi o raggiri, potranno altresì incorrere nelle pene della reclusione e della multa, come previsto dalle leggi sul reclutamento (artt.128,129 e 130).
5. A norma dell'art.52 del DPR 14 febbraio 1964 n.237, prima dell'apertura della leva della loro classe, i giovani iscritti i quali comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi e permanenti, accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all'obbligo del servizio militare.

Dalla Residenza Municipale, 31.12.2024



Il Sindaco  
Stefano Rombi